

FISCO

DS6901

**Niente
accertamento,
iscrizione
a ruolo o
riscossione se
l'ammontare
dovuto non
supera i 30 €**

DS8901

Poggiani a pag. 31

Il testo unico riscossione aggiorna le disposizioni su accertamento e iscrizione a ruolo

Si riscuote dai 30 euro in su

Sostituita la soglia minima precedente fissata a 16,53 euro

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera, per ogni singolo credito l'ammontare di euro 30, con sostituzione della soglia precedente fissata a euro 16,53 euro. Gli interessi sulle somme rateizzate, inoltre, saranno determinati al tasso di interesse stabilito con decreto ad hoc del Ministro dell'economia e delle finanze. Queste le novità introdotte dal novellato testo unico sulla riscossione, di cui al dpr 602/1973, oggi in esame preliminare in Consiglio dei ministri, sul tema delle iscrizioni a ruolo e dei relativi inadempimenti, come trattati nel capo I della bozza di provvedimento. Come indicato nell'art. 11 del dpr 602/1973 nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi e, com'è noto, il ruolo ordinario contiene i dati del contribuente, a partire dal codice fiscale e tutte le informazioni sulle imposte dovute, come indicato dall'art. 12 mentre il ruolo straordinario è emesso esclusivamente in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. L'art. 12-bis del dpr 602/1973 dispone che non sono iscrivibili a ruolo le somme di importo inferiore a lire ventimila ma che il suddetto importo può essere elevato con il regolamento, di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 146/1998; il limite iniziale di conversione (euro 10,33) è stato elevato a lire trentaduemila (pari a euro 16,53) dall'art. 1 del dpr

129/1999. Si ricorda, inoltre, che i commi 10 e 11 dell'art. 3 del dl 16/2012 dispongono che a partire dall'1/07/2012 non si procede ad accertamento e all'iscrizione a ruolo di tributi erariali e regionali "qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta" mentre il limite, per la fiscalità locale e negli accertamenti esecutivi, è di euro 10. La disposizione, di cui al citato art. 12-bis del dpr 602/1973, non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e, come confermato con gli artt. 14 e 15 del decreto sulla riscossione, l'iscrizione a ruolo può avvenire, salva emissione di un ruolo straordinario, per l'intero ammontare (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi) o solo per una parte, in relazione alla possibilità che operi o meno la riscossione in pendenza di giudizio. Le disposizioni contenute negli artt. 14 e 15 appena richiamate differenziano le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo da quelle provvisorie dovendo ulteriormente considerare che la definizione di "iscrizione a ruolo a titolo definitivo" non sta a significare che i ruoli siano definitivi ma soltanto che l'iscrizione, nonostante il ricorso, avviene per la totalità delle imposte, interessi e sanzioni. Come confermato dal comma 1 dell'art. 15 del dpr 602/1973, in presenza di ricorso avverso l'atto di accerta-

mento, l'iscrizione può avvenire solo per un terzo degli importi delle imposte dovute in relazione agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sempre che non sia stata presentata un'istanza di apertura amichevole (Direttiva UE 2017/1852) o sia stata concessa dal giudice adito la sospensione.

Dal punto di vista dei pagamenti delle somme dovute in seguito all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, non si rilevano novità nell'articolo di riferimento (art. 15-ter del dpr 602/1973) giacché si dispone ancora che in caso di rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dlgs 462/1997 (rateazione di somme dovute per liquidazione, riscossione e accertamento) il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (o di una delle rate diverse dalla prima) entro il termine della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La decadenza resta esclusa in presenza di lieve adempimento (insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3% e, comunque, inferiore a diecimila euro o ritardo non superiore a sette giorni), con iscri-



zione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata ma con possibilità di fruire del ravvedimento, di cui all'art. 14 del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.

Si rileva, infine, la modifica dell'art. 21 del dpr 602/1973, in tema di applicazione degli interessi per dilazione del pagamento, che, nella nuova versione, non prevede più l'applicazione degli interessi al tasso del 4,5% annuo sulle somme rateizzate o sospese ma dispone che sulle stesse gli interessi si applicano nella misura stabilita con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del comma 150, dell'art. 1 della legge 244/2007.

— © Riproduzione riservata — ■